

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE SONORA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEFUNTI DEL 1° NOVEMBRE 2022-2025 – CIG: Z8C37CF2CE.

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE

Cimitero Monumentale (01 novembre– orario cerimonia da definire)

Servizio di amplificazione sonora mediante impianto audio di seguito specificato:

A. dotazione minima da fornire a cura e onere dell'aggiudicatario:

- n° 2 microfoni con asta da terra per cantori (con filo diretto al mixer)
- n° 1 microfono per lettore (con filo diretto al mixer)
- n° 1 microfono con asta da terra per celebrazione Vescovo
- n° 1 lettore per musica di sottofondo prima dell'inizio
- collegamento audio della tastiera del coro all'impianto di amplificazione
- diffusione audio con trombe nelle zone Cimitero Nuovo e Cimitero Barbieri **già presenti sul cimitero** (vedi punto B)
- diffusione con casse acustiche per zona antistante la chiesa (zona fronte Vescovo)
- diffusione in chiesa dei frati durante la cerimonia esterna
- diffusione spia per coro
- amplificatore, mixer e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'impianto
- n°1 microfono portatile collegato con il sistema di amplificazione (tramite ad esempio ponte radio) da utilizzare durante la processione che avrà luogo lungo il perimetro del cimitero (da verificare il loco il percorso).

B. dotazione già presente sul cimitero e utilizzabile a scelta dall'aggiudicatario previa verifica di funzionamento

- altoparlanti (4 al Cimitero Nuovo + 10 al Cimitero Barbieri) a tromba da 10", modello circolare in poliestere, potenza nominale 30W con ingresso audio presso il colonnato della chiesa.
- ripetitori installati per il ponte radio

Il servizio dovrà prevedere il collegamento della microfonia all'impianto di amplificazione già esistente con prova dell'impianto da effettuarsi almeno tre giorni prima del giorno fissato della cerimonia.

Nel caso l'aggiudicatario decidesse di non utilizzare il materiale in dotazione di Agec dovrà provvedere con materiali e sistemi di propria fornitura.

Inoltre, l'aggiudicatario del servizio dovrà assicurare la presenza di personale specializzato in numero adeguato a garantire assistenza per il corretto funzionamento dell'impianto per tutta la durata della cerimonia religiosa e smontaggio delle apparecchiature a seguire.

Entro 7 gg. dalla data della cerimonia è fatto obbligo all'aggiudicatario di effettuare un sopralluogo congiunto nei luoghi interessati dal servizio, previo appuntamento con i responsabili Agec.

In ogni caso, qualora per motivi e fatti diversi dovessero verificarsi l'annullamento della celebrazione programmata, Agec provvederà a darne tempestivamente comunicazione all'affidatario, con conseguente cessazione dell'incarico affidato.

Qualora l'affidatario avesse già eseguito parzialmente il servizio richiesto, allo stesso verrà riconosciuto un pagamento parziale del corrispettivo pattuito, corrispondente alla sola attività effettivamente svolta fino alla comunicazione dell'annullamento da parte di Agec. Tale attività dovrà essere puntualmente documentata nella richiesta di pagamento (specifica delle spese vive sostenute, ore di lavoro impiegate, ecc..) e dovrà essere inviata al responsabile del procedimento, che provvederà a verificarne la correttezza e a redigere il certificato di pagamento necessario per l'emissione della fattura.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo economico complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in **€ 10.000,00 oltre IVA** e precisamente:

- N° 4 servizi annuali di amplificazione per un importo di € 2.500,00 oltre IVA per ogni singolo anno di servizio.

Il corrispettivo contrattuale è comunque determinato a proprio rischio dell'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il prezzo di affidamento derivante dall'applicazione del miglior prezzo in rapporto al valore complessivo stimato è infatti impegnativo e vincolante.

Tuttavia, dopo il primo anno, è prevista l'applicazione dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. La procedura di adeguamento dei prezzi è effettuata da AGECE con specifica istruttoria assumendo a riferimento l'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al mese di stipula del contratto dell'anno precedente a quello per cui l'adeguamento è richiesto.

L'Accordo Quadro avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine di tale periodo l'Accordo Quadro si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna.

Si evidenzia che l'Accordo Quadro che verrà concluso non costituisce fonte di alcuna obbligazione per AGECE, che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore.

ART. 3 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'Articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- A. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- C. impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario;
- D. inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- E. cessione del contratto;
- F. subappalto del contratto, qualora non sia stato dichiarato all'atto dell'offerta;
- G. perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;



- H. mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento;
- I. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- J. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
- K. comportamento gravemente scorretto e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio, da parte di uno o più dipendenti dell'Aggiudicatario, reiterato anche dopo notifica scritta;
- L. mancato adempimento alle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di formale comunicazione di AGECE, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione dell'Accordo Quadro non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di richieste di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione, AGECE avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Aggiudicatario con cui l'Accordo Quadro è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

ART. 4 – RECESSO DA PARTE DI AGECE

AGECE può recedere in tutto o in parte dall'Accordo Quadro in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche a seguito di annullamento della celebrazione programmata, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per il servizio regolarmente effettuato.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

Trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'importo che verrà corrisposto per l'esecuzione dei servizi sarà quello offerto dall'aggiudicatario.

Per ogni ordine emesso dovrà essere redatta una nota contabile relativa alla quantificazione del servizio svolto.

Le prestazioni verranno quindi liquidate applicando lo sconto offerto al valore complessivo stimato a base di gara.

A fronte di tale contabilità AGECE emetterà il certificato di pagamento che risulterà essere l'unico documento autorizzativo all'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AGECE della verifica di conformità.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione delle fatture, che verranno liquidate entro 30 giorni data fattura fine mese. Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di rilasciare dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1 - 37121 Verona, tel. +39 045 8051311, e-mail: infoagece@agece.it, PEC: infoagece@pec.agece.it;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. +39 045 8051311; e-mail: rpdp@agece.it;
- i dati personali comunicati dagli operatori economici, direttamente ad AGECE o alla Centrale di Committenza, saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali, per cui la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale ex art. 6, comma 1 lett. c) del RGPD. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale, nel qual caso la base giuridica, oltre all'adempimento di un obbligo legale, è anche la necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte ex art. 6, comma 1 lett. b) del RGPD. La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste dalle norme disciplinanti la pubblica procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Ufficio Legale, dalla Sezione ICT, dalla Sezione Compliance e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto (ad es. Area Patrimonio, Area Ristorazione, ecc.). Tali dati personali saranno oggetto di comunicazione (ad esempio, ad ANAC, alla Prefettura competente) e di pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla normativa;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori economici candidati è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici (attualmente, cinque anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza), mentre, per i dati personali dell'operatore aggiudicatario, tale periodo corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15-22 del RGPD). L'apposita istanza è presentata interpellando il Titolare del trattamento o il RPD ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in Roma, Piazza Monte Citorio n. 121, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 del RGPD);
- referente interno del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre il referente interno del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente dell'Area che sovrintende tale fase.

ART. 7 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. n. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di



organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECS, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECS all'indirizzo www.AGEC.it menù “Amministrazione Trasparente”.

Tanto premesso l'Aggiudicatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1. rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECS al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECS a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

